



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

**DIREZIONE GENERALE  
COMPETITIVITÀ  
DEL SISTEMA REGIONALE  
E SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
SETTORE FORMAZIONE E ORIENTAMENTO**

Prot. N. Acc. G.M. Prof. 131283 / s. 60.30.10  
da citare nella risposta

Data 23.05.2011

Allegati

Risposta al foglio del  
numero

**Oggetto: nota informativa percorsi di formazione obbligatoria autoscuole**

Ai Dirigenti  
delle Amministrazioni provinciali  
e del Circondario Empolese- Valdelsa  
Settore Formazione Professionale

Loro Sedi

Con riferimento al DD. n. 1795 del 17 maggio 2011 che approva i percorsi di formazione obbligatoria per insegnanti e istruttori di autoscuole si comunica quanto segue al fine di fornire indicazioni per la realizzazione dei corsi di formazione iniziale per insegnanti di autoscuola e istruttori di scuola guida in attuazione a quanto previsto dal d.m. 17/2011 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti «disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti di autoscuola ed istruttori di guida» per quanto di sua competenza.

#### 1) Soggetti attuatori

Possono essere soggetti attuatori dei corsi di formazione:

- a- le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica di cui all'articolo 123, comma 10-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dall'articolo 20, comma 5, lettera g) della legge 29 luglio 2010, n. 120;
- b- le agenzie formative accreditate ai sensi DGR 968/2007 (come integrata con DGR 910/2009) che approva la direttiva regionale in materia di accreditamento degli Organismi che svolgono attività di formazione;

I corsi di formazione per insegnante di autoscuole e istruttore di scuola guida e i corsi di estensione all'abilitazione, sono realizzati dai soggetti previsti nell'art. 13 del D.M. 17/2011 e dalle agenzie formative accreditate ai sensi della normativa vigente in materia di accreditamento delle agenzie formative.

I soggetti attuatori che intendono erogare i corsi di formazione per insegnante di autoscuole e istruttore di scuola guida e i corsi di estensione all'abilitazione, devono garantire il rispetto dei requisiti stabiliti dal D.M. 17/2011. Nello specifico tali requisiti riguardano:

1. adozione di personale docente specializzato come previsto dall'art. 12 del D.M. 17/2011;
2. adozione di apposite attrezzature tecniche e materiale didattico adeguate allo svolgimento dei programmi del corso di formazione allegati 1 e 2 al D.M. 17/2011.

## 2) Requisiti d'accesso allievi

I percorsi formativi sono rivolti a cittadini italiani e a stranieri regolarmente presenti sul territorio.

I requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di autoscuola sono previsti all'art. 1 del DM 17/2011;

I requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di autoscuola sono previsti all'art. 6 del DM 17/2011.

## 3) Durata e articolazione dei percorsi formativi inseriti nel Repertorio regionale dei profili professionali-dovuti per legge

### A-Corso di formazione iniziale per insegnante di autoscuola.

Il corso e' articolato in una parte teorica di centoquarantacinque ore. Gli standard di progettazione del percorso formativo sono previsti nell'allegato 1 al DM 17/2011.

La parte di lezione afferente all'uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocita' puo' essere svolta anche tramite l'uso di sistemi multimediali.

### B- Corso di formazione iniziale per istruttore di scuola guida.

Il corso e' articolato in una parte teorica di ottanta ore, comune a tutte le abilitazioni di cui all'articolo 5, ed una parte pratica di quaranta ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), di trentadue ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del DM 17/2011. Gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2, DM 17/2011 sono esonerati dalla parte pratica del corso.

Gli standard di progettazione del percorso formativo sono previsti nell'allegato 2 al DM 17/2011.

I suddetti corsi di formazione si configurano come "percorsi di formazione obbligatoria" tipologia A (aggiornamento) ai sensi della DGR 532/09 s.m.i. (paragrafo C6).

I percorsi di formazione obbligatoria sono inseriti nel Repertorio regionale dei profili professionali- (dovuti per legge).

## 4) Procedura relativa all'avvio dei corsi

I soggetti attuatori di cui al punto 1 sono tenuti all'osservanza della normativa regionale in materia di formazione professionale per l'erogazione dei corsi di formazione.

I soggetti attuatori presentano domanda di riconoscimento dei corsi di formazione alle province competenti territorialmente (Settore formazione professionale) ai sensi del ex art.17 comma 1 lett. b,LR 32/2002 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e sm.i.

Le procedure di avvio e di svolgimento delle attività formative avvengono secondo quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento DGR569/2006 smi. e DGR 532/09 smi. e sulla base di quanto previsto dagli avvisi provinciali per l'attività "riconosciuta".

I soggetti attuatori di cui al punto 1, lettera a) presentano la domanda di riconoscimento dei corsi alla provincia territorialmente competente in ragione della sede dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, al fine di favorire l'esercizio dell'attività di gestione e di controllo di tali corsi.

#### 5) Attestato di frequenza

Il Soggetto attuatore rilascia all'allievo alla conclusione del corso di formazione un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono stabiliti nell'allegato 3 del D.M. 17/2011.

Ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza per i corsi di formazione iniziale di cui agli articoli 2 e 7 e di estensione dell'abilitazione di cui all'articolo 10 del DM 17/2011, non è consentito un numero di assenze superiore al dieci per cento delle ore di lezione della parte teorica di ciascun corso. La percentuale del dieci per cento è arrotondata all'ora intera superiore. Non sono consentite assenze alle lezioni della parte pratica di programma, ove prevista, ed eventuali assenze sono recuperate.

Il Soggetto attuatore trasmette l'elenco degli attestati di frequenza rilasciati per ciascun corso alla Provincia territorialmente competente.

Tale attestato di frequenza dovrà essere allegato dall'allievo all'istanza di ammissione all'esame finale di abilitazione previsto dagli artt. 3 comma 3 e 8 comma 4 D.M. 17 del 2011.

Gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante si svolgono secondo le modalità previste dall'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali, in sede di Conferenza Unificata del 14 febbraio 2002, recante «Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», ed in particolare il punto 5 dell'accordo, per quanto attiene alle modalità di svolgimento degli esami di idoneità per l'abilitazione di insegnante e di istruttore.

#### 6) Attività di controllo e vigilanza

La provincia svolge attività ispettiva e di vigilanza riguardo alla regolarità dei corsi nonché alla sussistenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico ai sensi del D.M. 17 del 2011 e dell'art. 123, commi 11-ter e 11-quater, del D.lgs. 285.

Cordiali saluti.

*sm*

Il Dirigente Responsabile

*Gianni Biagi*  
